



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 6 /2017

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE - UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: Funaro Antonio nato a Napoli il 14/04/1956 matr. 15521 c.f. **FNRNTN56D14F839C**

Avvocato: Carbone Carlo Vico Belledonne a Chiaia - c.f. CRBCRL71E22F839V

Oggetto della spesa: differenze retributive, interessi legali, oneri riflessi, irap, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n.548364 del 08/08/2016 l'Ufficio Speciale Advocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n .7170/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 24/09/2015.

Il Tribunale di Napoli in accoglimento della domanda *attore* proposta dal dipendente Funaro Antonio contro l'Ente regionale, volta a vedersi riconosciuta l'indennità ex art.16, co. 3, della L. n. 253/90 per la posizione di comando con decorrenza dal 06/09/2011, ha dichiarato il diritto del ricorrente al pagamento della somma di €5.800,80, oltre interessi legali da portarsi in detrazione dell'eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, condannando la Regione Campania al pagamento delle predette somme.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato l'Ente regionale al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2500,00 oltre contributo unificato pari a € 103,00, rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot. n 554674 del 11/08/2016, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di accessori.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot. n. 39752 del 19/01/2017 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori dovuti al ricorrente sig. Funaro Antonio come statuito dalla sentenza in argomento.

Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16/11/2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 554674 del 11/08/2016, ha chiesto alle UU.OO.DD.17 e 05 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette



note presidenziali.

Le suddette UU.OO.DD., rispettivamente con nota prot. n. 590510 del 09/09/2016 e nota prot. 610847 del 20/09/2016, hanno fornito riscontro alla predetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30/10/2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 7170/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 24/09/2015.

TOTALE DEBITO**€ 11.749,69**

Sig. **Funaro Antonio** matr. 15521

• Differenze retrib. Ex art. 16 L.231/90 dal 07/09/2011 al 31/08/2013	€ 5.800,80
• Interessi legali maturati al 27/03/2017	€ 151,98
• Maggior danno	€ 0,00
• Oneri riflessi	€ 1.553,04
• IRAP	€ 493,07
	€ 7.998,89

Competenze per spese di giudizio Avv. **Carbone Carlo**

€ 3.750,80

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- Nota prot. n. 548364 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
- Sentenza n. 7170/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 24/09/2015.
- Prospetto di calcolo competenze legali
- Nota prot. n. 590510 della U.O.D. 17
- Nota prot. 610847 della U.O.D. 05

Napoli, 19/01/2017

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Unità Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
UOD Contenzioso del lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-
zione giudicati - Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81

NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0548364 08/08/2016 15,28

Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4.



09 AGO. 2016

CC- 6994/13, 6735/12, 9017/13, 7134/13, 1773/15 - Avv. Di Lascio
Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmettono, per opportu-
na conoscenza e per i provvedimenti di competenza, copia delle sentenze sottoe-
lencate:

Attore	Sentenza	Autor.Giudiz.
Zirpoli Giacomo	App.sent. 6772/12	C.App.Salerno
Passaro Vincenzo	3991/14	Trib. Salerno Lavoro
Scaturchio Francesca	5444/15	Trib. Napoli Lavoro
Funaro Antonio	7170/15	Trib. Napoli Lavoro
Vernillo Giuseppe	8687/15	Trib. Napoli Lavoro

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 24/09/2015 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 27894 / 2013

TRA

FUNARO ANTONIO, nato a Napoli il 14.04.1956, e residente in Napoli alla Via Delle Cave n.15 sc A C.F.:FNRNTN56D14F839C, rappresentato e difeso - come da procura a margine del ricorso, dall'Avv. Carlo Carbone, C.F: CRBCRL71E22F839V, presso il cui studio sito in Napoli al Vico Belledonne a Chiaia, n. 25, elegge domicilio;

Ricorrente

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale, On. Stefano Caldoro, legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alba Di Lascio, giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81;

Convenuta

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza

OGGETTO: indennità integrativa ex art 16, co. 3, della L. 253/1990.

1

Con ricorso depositato il 17.9.2013, il ricorrente in epigrafe dichiarava di essere dipendente della Giunta Regionale della Campania assegnato all'Area 05- Settore 07- categoria C5 Matricola 15521, di avere ricevuto il comando presso l'Autorità di Bacino Regionale Destra Sele con decorrenza 6.9.2011 senza la corresponsione dell'indennità integrativa ex art 16, co. 3, della L. 253/1990, azionata in tale sede.

La Regione Campania, costituitasi tardivamente, ha eccepito la infondatezza della pretesa attorea di cui ha domandato il rigetto.

2

Le circostanze di fatto allegate in ricorso risultano confermate dalla produzione documentale.

In particolare, risulta che:

- l'istante è inquadrato nel ruolo della Regione;
- in data 13.07.2011 il ricorrente ha richiesto il nulla osta per comando presso l'Autorità di Bacino Destra e Sinistra SELE (SA) (All.1);

- con missiva del 28.07.2011 la Regione Campania ha comunicato il nulla osta al comando presso l'Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele (All.3) ed al Coordinatore A.G.C. "Reclutamento del Personale" (All.4);
- in data 05.08.2011 il predetto nulla osta è stato comunicato al Coordinatore dell'A.G.C. 07 Dirigente del Settore Reclutamento del Personale Dott. Antonio Marchiello e al Dirigente del Servizio 02 Comandi e Trasferimenti Dott. Nicola Romano (All.5);
- con decreto dirigenziale la Regione Campania così ha provveduto "1- di autorizzare il comando presso l'Autorità di Bacino Regionale Destra Sele del Sig. Funaro Antonio matr. 15521 cat. 5 con decorrenza 6.09.2011 e fino al 31.12.2011; 2. di stabilire che detto comando è rinnovabile per motivate esigenze e che si riterrà risolto, senza ulteriore provvedimento, con il venir meno delle ragioni a sostegno della richiesta" (All.6);
- il ricorrente ha preso servizio presso l'Autorità di Bacino Regionale Destra Sele dal 07.09.2011 come da comunicazioni allegate (All.7 - 7.b);
- in data 13.01.2012, con decreto dirigenziale, la Regione Campania ha rinnovato il Comando del dr. Funaro Antonio dapprima fino al 30.06.2012 (All.8); poi, con successivo decreto del 27.06.2012, fino al 31.12.2012 (All.9); con decreto dirigenziale del 28.12.2012 fino al 31.03.2013 (All.10); con decreto del 02.04.2013, fino al 30.06.2013 (All.11);
- con D.D. n. 206 del 28/6/13 è stato prorogato il comando presso Autorità di Bacino Regionale Campania Sud, fino al 30/9/2013, ma è stato disposto il rientro del ricorrente (su sua richiesta) dalla posizione di comando presso l'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud con decorrenza 1/9/2013.

3

In attuazione della L.R. Campania n. 8/94, che ha istituito le Autorità di Bacino Regionale, la Regione Campania ha, dunque, disposto il comando del ricorrente presso l'Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele.

Ai sensi dell'art 8, comma 5, della L.R. 8/94 "Al trattamento economico del personale, collocato in posizione di comando, provvede l'Amministrazione; per essi si applica il disposto del terzo comma dell'articolo 16 della legge regionale 7 agosto 1990 n. 253 e, qualora partecipino ai lavori del Comitato Tecnico, anche il disposto dell'articolo 14 della stessa legge".

L'art 16 della L. 253/1990 dispone che: "3. In sede di prima applicazione del presente articolo le amministrazioni rappresentate nell'autorità di bacino, ivi incluso il Ministero dei lavori pubblici, ovvero altre amministrazioni, enti pubblici anche economici, università e servizi tecnici nazionali, sono tenuti ad adottare provvedimenti di distacco o di comando di personale appartenente ai profili professionali ed alle qualifiche funzionali occorrenti alla copertura dei posti di contingente di cui al comma 2. Alle unità di personale di cui al presente comma, ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, viene corrisposta una indennità commisurata ai diversificati livelli di qualificazione richiesti dalle attività da svolgere nella misura da determinare con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2. 4. Il trattamento economico del personale di cui al comma 3 resta a carico delle amministrazioni di appartenenza".

4

In base all'assunto della convenuta, l'indennità di cui all'art 16 richiamato non è più vigente in seguito alla disapplicazione della norma. Effettivamente, ai sensi dell'art 2 D.Lgs 29/93, sin dalla versione del 23.4.1998: "3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previsti nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 49, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le

disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva".

Tale norma è stata poi ripresa dall'art 2 del D.Lgs. 165/2001 che ha poi previsto, nella sua formulazione vigente decorrente dal 15.11.2009, che:

"3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi ((e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis,)) o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva."

Lo stesso decreto 165/2001 all'art 71 ha, poi, indicato le disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti collettivi:

"... 2. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di produrre effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi della tornata 1998-2001, le norme contenute nell'allegato C), con le decorrenze ivi previste...".

L'allegato C, quindi, ha previsto che:

"Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dei relativi decreti correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che cessano di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali per il quadriennio 1998-2001 per il personale delle Regioni ed autonomie locali (ai sensi dell'art. 69, comma 1, terzo periodo del presente decreto).

I. Personale non dirigenziale

1. Dal 1° aprile 1999 (art. 28 CCNL 1998-2001):

... e) articoli 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 253, dalla data di effettiva attuazione del comma 3, art. 21 del Contratto collettivo nazionale del lavoro.

A sua volta, il CCNL 1998/2001 del 1.4.99 all'art 21 ha disposto che:

"1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati dal presente CCNL., i più elevati compensi, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di fissità e di continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall'art.12; la eventuale differenza viene mantenuta ad personam.

2. I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione del comma 1, nonché quelli correlati alla disapplicazione di disposizioni riguardanti il trattamento economico accessorio, incrementano le risorse dell'art.15 destinate alla produttività e alle politiche di sviluppo delle risorse umane secondo la disciplina dell'art.17.

3. La disciplina dei commi 1 e 2 trova applicazione anche nei confronti del personale inquadrato nelle dotazioni organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ai sensi delle disposizioni vigenti, anche con riferimento alla indennità, comunque denominata, prevista dall'art. 16, comma 3 della legge 253/1990 ed in godimento all'atto dell'inquadramento".

Ai sensi del successivo art 28 inoltre: "ART. 28 – Disapplicazioni 1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL e del CCNL sulla revisione del sistema di classificazione del personale stipulato in data 31.3.1999 sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, tutte le norme previgenti con essi incompatibili in relazione ai soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate e, in particolare, le seguenti disposizioni:... art.16, comma 3, della legge 253/1990 dalla data di effettiva attuazione del comma 3, art. 21, del presente CCNL.

2. Dalla data di cui al comma 1 sono inapplicabili le norme emanate dai singoli enti del comparto, in esercizio di potestà legislativa o regolamentare, incompatibili con i CCNL indicati nello stesso comma 1."

5

Infine, come evidenziato nelle note attoree, ai sensi dell'art. 2 del CCDI (contratto collettivo decentrato integrativo della Giunta Regionale Campania per il personale non dirigenziale) del 9.10.2001 " Campo di applicazione" è previsto al punto 2 che "Al personale comandato ai sensi della L.R.8 del 07/02/94 presso le Autorità di Bacino che percepisce quanto previsto dalla L.253/90, vengono corrisposti soltanto i compensi per la partecipazione al piano di lavoro generale di cui all'art.9. Al personale dell'autorità di Bacino si applicano, inoltre, gli artt.31 e 32 del presente CCDI in riferimento ai quali sono istituite n.5 posizioni organizzative che saranno successivamente assegnate sulla base dei criteri definiti nel documento di concertazione. Il valore di ogni singola posizione, comprensivo delle retribuzioni di posizione e di risultato, è uguale al valore medio delle altre posizioni organizzative. Al personale Autista delle Autorità di Bacino si applica l'art.26 del presente CCDI. L'Amministrazione si impegna a verificare la possibilità che le risorse previste per le Autorità di Bacino vengano prelevate da un capitolo di bilancio diverso dal capitolo 70.

3. Al personale comandato di cui alla L.R.65/80 e alla L.R.57/85 si applica solo la produttività prevista per il piano di lavoro generale.

4. Al restante personale, non espressamente citato nei commi precedenti, comandato o distaccato presso altri Enti, che percepisce il salario accessorio presso l'Ente in cui presta servizio, per la durata del comando o del distacco, non sono erogate somme di salario accessorio".

L'art. 9 CCDI 2001 statuisce: " Piano di lavoro generale

1. Le risorse destinate a finanziare il piano di lavoro generale sono pari al 40% del fondo per la produttività collettiva.

2. Il piano di lavoro generale si sostanzia in un progetto unico per tutti i dipendenti elaborato dal Settore Organizzazione e Metodo sulla base degli indirizzi dettati dall'Assessore alle Risorse Umane ed approvato con Delibera di Giunta Regionale.

3. Le risorse economiche del piano di lavoro generale vengono erogate sulla base dell'effettiva partecipazione allo svolgimento del piano di lavoro generale. La ripartizione degli incentivi, sia quella legata al grado di raggiungimento dei risultati attesi dal piano di lavoro, sia quella correlata alla valutazione dell'apporto individuale, non viene differenziata in relazione alla categoria di inquadramento, tenuto conto che, in un'organizzazione che lavora in funzione di obiettivi, la responsabilità gerarchica/funzionale è sostituita dalla responsabilità individuale di tutti gli operatori e

ogni operatore è responsabile degli obiettivi assegnati, dei tempi e partecipa, fornendo il contributo della propria professionalità, ai momenti collegiali della decisione.

4. Il compenso deve essere ridotto in misura proporzionale al numero di giorni di assenza intervenuti nel periodo di svolgimento del piano di lavoro. A tal fine non sono considerate assenze quelle per: a. ferie; b. permessi sostitutivi delle festività soppresse; c. assenze per malattia dovute a infortuni sul lavoro; d. permessi sindacali retribuiti; e. riposi compensativi; f. astensione obbligatoria per maternità o paternità; g. permessi per donazioni di sangue e similari; h. permessi ex lege 104/92.

5. Qualora si registri un'assenza individuale superiore al 50% della durata del piano di lavoro, il dipendente non ha titolo ad alcun compenso.

6. I lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale che partecipano al piano di lavoro generale hanno diritto ad un compenso determinato in misura frazionata e direttamente proporzionale al regime orario adottato.

7. Per il personale assunto in servizio o collocato in riposo durante il periodo di svolgimento del piano di lavoro generale, per l'erogazione del compenso si terrà conto dei giorni dell'effettiva partecipazione alla realizzazione del progetto. Il limite minimo di presenze da assicurare non dovrà essere inferiore al 50% dei giorni lavorativi compresi nel periodo di svolgimento del piano di lavoro decorrenti dalla data di assunzione in servizio ovvero fino alla data di collocamento in riposo.

8. Il dirigente di Settore trasmette al Settore Organizzazione e Metodo l'elenco dei partecipanti al piano di lavoro con indicazione dei giorni di assenza effettuati dagli stessi e con una certificazione che ne attesti la partecipazione attiva.

9. E' escluso dal piano di lavoro generale il personale di cui agli art.26 e 27.

10. Dall'anno 2002 le risorse economiche per il piano di lavoro generale verranno erogate mensilmente, fermo restando i principi dettati dal presente articolo".

L'Art. 31 CCDI 2001 dispone: " Disposizioni generali

1. Dal 1° novembre 2001 l'area delle posizioni organizzative di cui all'art.8 del CCNL 31.03.1999 è disciplinata secondo le disposizioni del presente Capo.

2. Le retribuzioni di posizione e di risultato attribuite al personale destinatario di posizioni organizzative assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità ivi compreso il compenso per il lavoro straordinario, ad eccezione, ai sensi dell'art.20, comma 1, del CCNL 1.04.1999, dei compensi previsti dall'art.18, comma 1, della legge 11.02.94 n.109 (c.d. Legge Merloni), come sostituito dall'art. 6, comma 13, della legge 15.05.97 n.127 e successive integrazioni e modificazioni e dal regolamento di cui all'art.30, in via di definizione.

3. Sulla base dell'ammontare delle economie di bilancio che si realizzeranno nel fondo delle posizioni organizzative si provvederà a determinare il valore percentuale della retribuzione di risultato che comunque non potrà superare il limite del 25% stabilito dall'art.10 del CCNL 31.03.1999. Il salario di risultato calcolato nel mese di dicembre dell'anno di assegnazione viene erogato entro marzo dell'anno successivo.

4. Le economie ulteriori risultanti dopo la corresponsione della retribuzione di risultato nei termini di cui al comma 3 vanno ad incrementare il fondo per la retribuzione disposizione".

L' Art. 32 CCDI 2001: " Conferimento e revoca degli incarichi di posizioni

1. La definizione del numero e del valore economico delle posizioni organizzative avviene entro il numero massimo di posizioni assegnato e nel limite del budget assegnato comprensivo della retribuzione di posizione e di quella di risultato fissata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di assegnazione.

2. Il Coordinatore d'Area provvede alla definizione di cui al comma 1 sulla base della proposta elaborata dal dirigente di Settore.

3. I decreti di assegnazione delle posizioni organizzative sono adottati dal Coordinatore d'Area e devono essere trasmessi alle Rappresentanze Sindacali di cui all'art.19, comma 9 del Protocollo d'intesa sulle relazioni sindacali.
4. I dirigenti, nell'affidamento di detti incarichi, devono tener conto dei criteri previsti dall'art. 9, comma 2, del CCNL 31.03.1999, come di seguito specificati: a. per natura e caratteristiche dei programmi da realizzare s'intende anche l'esperienza maturata nell'ambito del Servizio, del Settore e dell'Area di Coordinamento nello svolgimento dei programmi stessi; b. per requisiti culturali s'intendono anche la formazione e l'aggiornamento in servizio; c. per attitudini e capacità professionali s'intendono le abilità e le capacità verificate nell'attività lavorativa quotidiana d. per esperienza acquisita s'intendono gli anni di servizio e le attività svolte nel percorso lavorativo nei ruoli regionali e/o in regime di convenzione con la Regione Campania.
5. I dirigenti, nel conferimento degli incarichi, devono rispettare le seguenti condizioni: a. l'incarico può essere conferito a tutto il personale classificato nella categoria D. Nell'assegnazione deve essere data precedenza al personale del Settore o, in mancanza, dell'Area interessata e soltanto in assenza di tale personale l'incarico può essere conferito a personale esterno all'Area, salvo che i dirigenti di Settore non decidano diversamente dandone adeguata motivazione. b. l'incarico deve essere attribuito con provvedimento scritto e motivato; c. l'incarico deve essere temporaneo, nel senso che non può superare la durata dell'incarico del dirigente e comunque il periodo di anni uno ad eccezione degli incarichi conferiti entro la prima decade di novembre del 2001 ovvero anche successivamente a tale data che cesseranno il 31 dicembre 2002. d. nella definizione dei criteri si dovrà tener conto dell'esperienza maturata nei precedenti incarichi e dell'esperienza professionale acquisita.
6. In riferimento a quanto stabilito nella lett. c) del comma precedente, è opportuno specificare che la ratio della scelta di fissare in un anno la durata dell'incarico e comunque di vincolare la stessa alla durata dell'incarico del dirigente che l'attribuisce va individuata nella necessità di procedere alla creazione delle condizioni necessarie di flessibilità e di avviare processi di riorganizzazione delle strutture regionali visto che l'attuale assetto organizzativo non consente il miglior impiego di risorse ed un'efficace azione amministrativa. Tale scelta trova rispondenza con quanto stabilito dalla delibera di Giunta Regionale n.828/2001 avente ad oggetto la riorganizzazione della macchina regionale.
7. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non possono essere incaricati di posizione organizzativa.
8. L'espletamento delle funzioni legate alle posizioni organizzative comporta un impegno in servizio a tempo pieno. Lo svolgimento di incarichi ulteriori autorizzati nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art.53 del d.lgs.165/2001 è incompatibile con la titolarità della posizione organizzativa quando il compenso percepito supera il 60% della retribuzione di posizione della posizione organizzativa interessata. Il dipendente autocertifica, ai sensi della normativa prevista dal T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, che il compenso percepito non è superiore al limite suddetto. In caso di incarico attribuito dalla Regione con un compenso che supera il limite di cui sopra il dipendente non percepisce il salario di risultato.
9. Gli incarichi ad interim non producono alcun trattamento economico integrativo e non possono superare la durata di tre mesi.
10. Gli incarichi possono essere revocati prima della prevista scadenza, con provvedimento scritto e motivato e con le garanzie di cui all'art.9, comma 4, del CCNL

31.03.1999, in caso di: a. accertamento di risultati negativi; b. intervenuti mutamenti organizzativi”.

In data 30.9.2002, a seguito dell'incontro tra l'Assessore alle Risorse Umane e i Segretari delle Autorità di Bacino, è stato stabilito che l'erogazione dell'indennità di cui all'art 16 L 253/90 sarebbe continuata sino al 31.12.2002 e che, a far data dal 2003, la sospensione di tale indennità sarebbe stata compensata con l'assegnazione a favore delle Autorità di Bacino di un fondo, commisurato al numero dei dipendenti assegnati alla data del 30.9.2002 (circostanza indicata dalla Regione e non contestata).

All'art. 5 comma 1 CCDI, stipulato il 12.7.2004, è stato poi previsto che:

“Al personale assegnato alle Autorità di Bacino competono risorse economiche per un importo complessivo pari ad € 368.432,91 previste nell'articolazione delle risorse assegnate alla Organizzazione del lavoro, come da tabella di riparto approvato nella seduta di Delegazione Trattante del 22.06.2004, successivamente modificata ed approvata nella seduta di delegazione trattante del 12.07.2004; tale importo è comprensivo delle risorse destinate alle posizioni organizzative, così come previste nel C.C.D.I. siglato in data 09.10.2001 la cui sottoscrizione è stata autorizzata con delibera di G.R. n. 6071 del 09.11.2001”.

Alla luce della norma da ultimo richiamata non è, poi, chiara la difesa della convenuta che, da un lato, ha negato la spettanza del compenso in esame, e dall'altro, ha ritenuto che l'assegnazione di un fondo a favore delle Autorità di Bacino, di cui al verbale del 30.9.2002, comporterebbe il pagamento delle competenze accessorie da parte dell'Autorità di Bacino e non della Regione, cui graverebbe solo il trattamento economico base: invero, in base all'art 8, comma 5, della L R 8/94 “Al trattamento economico del personale, collocato in posizione di comando, provvede l'Amministrazione”.

6

Pertanto, alla luce dell'anzidetta normativa, appare evidente che dal 1.4.99 diventa inapplicabile l'indennità in parola comunque denominata e di cui all'art 16 co. 3, L 253/90 ove riguardante Autorità di bacino di rilievo “nazionale”, ma ad ogni modo solo dal momento dell'effettiva attuazione del comma 3, art. 21, del citato CCNL che, per la sua formulazione, presupponeva l'inquadramento del personale interessato *“nelle dotazioni organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ai sensi delle disposizioni vigenti”*, inquadramento di cui non vi è prova (cfr. in tali termini, sentenza Corte di Appello di Napoli - Sez- Lavoro n. 7504/2011 del 29-30.11.2011).

Dunque, in forza della legge regionale 8/94 l'indennità in esame va concessa, come anche predisposto successivamente dal CCDI 12.7.2004, richiamato nei decreti dirigenziali di autorizzazione del comando della Giunta Regionale, ove è previsto che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale spettante al dipendente cedono a carico della Giunta Regionale, fermo restando le competenze accessorie compresi gli oneri riflessi che saranno erogati secondo quanto disposto dall'art 5 del CCDI per il personale della Giunta Regionale, escluso quello con qualifica dirigenziale, siglato in data 12.07.2004.

7

La domanda va dunque accolta, spettando al ricorrente la somma di € 5.800,80 (risultante dal prodotto di € 241,70 mensile per i 24 mesi di comando) dal 7.9.2011 al 31.8.2013.

L'importo mensile indicato dal ricorrente corrisponde a quello attribuito dai decreti interministeriali n. 169603 del 20.8.1991 e quello successivo allegato del 18.7.1996 per il personale di sesta qualifica ed equiparati assegnato alle Autorità di Bacino Nazionale: sul punto, nessuna contestazione è stata sollevata dalla Regione che non solo non ha preso specifica posizione in memoria difensiva, ma non ha nemmeno depositato le note di replica nel termine concesso dal giudice.

Su tale somma vanno, inoltre, calcolati, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, i soli interessi legali sulle somme dovute dalle singole date di maturazione del credito al saldo.

Ed infatti, in ordine agli accessori sui crediti riconosciuti, come noto la Corte Costituzionale, con sentenza 2 novembre 2000 n. 459, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), limitatamente alle parole «e privati»; la norma in questione prevede che, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici (e non più privati) in attività di servizio o in quiescenza, l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito. La norma, quindi, estende ai crediti di lavoro dei pubblici dipendenti la medesima regola della non cumulabilità di rivalutazione ed interessi già prevista per i crediti previdenziali dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, riconoscendo, in buona sostanza, al lavoratore pubblico la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria.

La Regione va, pertanto, condannata al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme e degli accessori predetti.

8

Le spese di lite seguono la soccombenza della Regione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- a) dichiara il diritto del ricorrente al pagamento della somma di € 5.800,80, oltre interessi legali da portarsi in detrazione dell'eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- b) condanna la Regione al pagamento delle somme indicate nel capo precedente;
- c) condanna la Regione convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre contributo unificato pari a € 103,00, rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

NAPOLI, 24/09/2015

Il Giudice
d.ssa Monica Galante

Sentenza del Tribunale di Napoli -Sez. Lav.-
Numero 7170/2015
Dip.FUNARO ANTONIO
Avv. CARLO CARBONE

Diritti e onorari			2.500,00
spese generali	15,00%	2.500,00	<u>375,00</u>
			2.875,00
CPA	4%	2.875,00	<u>115,00</u>
			2.990,00
IVA	22%	2.990,00	657,80
TOTALE FATTURA			3.647,80
RITENUTA	20%	2.875,00	575,00
NETTO A PAGARE			3.072,80
Contributo Unificato stabilito in sentenza			103,00
TOTALE FATTURA	3647,8 +	103,00 =	3.750,80
NETTO A PAGARE	3.072,80 +	103,00	3175,8

